

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1242/2010 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione dell'Unione di corde di fibre sintetiche.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2 e 5,

(4) La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

(5) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame, il 7 ottobre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 1312/98 ⁽²⁾, il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») ha istituito dazi antidumping definitivi («le misure iniziali») sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India. Le aliquote del dazio sono state fissate al 53 % per un produttore esportatore indiano e all'82 % per tutte le altre importazioni dall'India («il paese interessato»).

3. Inchiesta

3.1. Periodo dell'inchiesta

(6) L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del PIR («il periodo considerato»).

(2) In seguito a un esame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («il precedente riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio ha mantenuto in vigore queste misure con il regolamento (CE) n. 1736/2004, del 4 ottobre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India ⁽³⁾.

3.2. Parti interessate dall'inchiesta

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori noti dell'Unione, gli esportatori e i produttori esportatori del paese interessato, i rappresentanti del paese interessato, gli importatori e un'associazione di utilizzatori notoriamente interessati.

2. Domanda di riesame

(3) Una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stata presentata il 4 maggio 2009 dal comitato di collegamento delle industrie dei cordami dell'UE (Eurocord) («il richiedente») a nome di produttori dell'Unione

(8) Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 183 del 26.6.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 240 del 7.10.2009, pag. 6.

